

TI_GERICHTE 14.2008.40 vom 19. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2008.40

FR: TI_GERICHTE 14.2008.40 du 19 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 14.2008.40 del 19 settembre 2008

Regeste

Assistenza giudiziaria in materia fallimentare

Erwägungen

E. 1

Nel caso di specie trattasi di un'esecuzione promossa dal AO 1 presso il domicilio in Svizzera del debitore _____ per l'incasso di un credito, in seguito alla procedura di fallimento italiana del AO 1, allo scopo di fare confluire nei beni della società fallita un attivo situato in Svizzera. Le parti, così come la prima giudice, hanno disatteso il significato dell'11. capitolo della LDIP, che regola l'assistenza giudiziaria in materia fallimentare, quando il fallito ha il suo domicilio o sede all'estero e possiede dei beni in Svizzera. Secondo queste disposizioni una massa fallimentare estera possiede la legittimazione attiva unicamente per chiedere che venga riconosciuta una decisione di fallimento estera ed ordinati provvedimenti conservativi (art. 166 e 168 LDIP) così come, nel caso in cui la sentenza di fallimento straniera è riconosciuta in Svizzera, per introdurre un'azione revocatoria secondo l'art. 285 ss. LEF (art. 171 LDIP). Per il resto non può procedere in Svizzera e di conseguenza non può in Svizzera porre in esecuzione suoi crediti. Infatti, secondo i principi generali applicabili all'esecuzione in generale, dopo l'apertura del fallimento, il fallito perde il diritto di disporre dei suoi beni. La privazione del diritto di disporre del fallito e la costituzione dell'amministrazione del fallimento con organi abilitati a rappresentarla sono conseguenze immediate della sentenza di fallimento. Allorquando un fallimento è aperto all'estero, l'ammissione della qualità per condurre un processo (Prozessführungsbefugnis) dell'amministrazione della massa fallimentare deve dipendere dal riconoscimento preliminare in Svizzera del decreto straniero di fallimento ai sensi dell'art. 166 LDIP, poiché la validità di tale riconoscimento condiziona sia l'intervento dell'amministrazione fallimentare straniera che i poteri che sono devoluti a questo organo. Solo questo esame permette di garantire la sicurezza del diritto, dal momento che il giudice svizzero deve verificare l'assenza di motivi di rifiuto del riconoscimento. (art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP che rinvia all'art. 27 LDIP). Una richiesta di riconoscimento della decisione di fallimento pronunciata all'estero deve pertanto essere presentata allorquando un'amministrazione di fallimento intenda recuperare, tramite la procedura d'esecuzione, un credito del fallito presso un debitore domiciliato in Svizzera. La decisione di riconoscimento della sentenza di fallimento estera comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, l'apertura in Svizzera di una procedura di minifallimento, sottoposta alle regole del diritto svizzero (art. 170 LDIP) (DTF 134 III 366 consid. 9; 130 III 620 consid. 3.4.2; 129 III 683 consid. 5.3; JdT 1993 II 125 consid. 2b). Ne discende che il AO 1 non possiede la legittimazione per porre in esecuzione direttamente in Svizzera un credito contro l'asserito debitore AP 1. Contrariamente a quanto deciso in prima sede, la sua istanza

di rigetto definitivo dell'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.

E. 2

L'appello va accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art 166 ss. LDIP pronuncia: I. L'appello è accolto. Di conseguenza la sentenza 28/29 aprile 2008 della Pretora del _____, è così riformata: "1. L'istanza 26 febbraio 2008 del AO 1, _____ è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico del AO 1, il quale rifonderà a AP 1 fr. 800.-- a titolo di Indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico del AO 1, il quale rifonderà a AP 1 Fr. 1'000.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - avv. PA 2, _____ - avv. PA 1, _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La segretaria _____ Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr. 49'425.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.